

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) VARDI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NOAH VARDI

Seduta del 28/01/2026

FATTO

1. Nell'atto introduttivo al ricorso la società ricorrente riferisce quanto segue. La vicenda ha ad oggetto un finanziamento agevolato concesso per un progetto nella Regione Lazio, da rimborsare in 48 rate mensili da € 625,00 ed erogato da una cassa di risparmio, oggi fusa con la resistente. Il contratto prevedeva, tra le cause di revoca, la mancata rendicontazione delle spese; tale inadempimento, dovuto esclusivamente a errori dei consulenti esterni incaricati dalla società, aveva comportato la risoluzione del contratto da parte della cassa di risparmio erogante e la richiesta di restituzione del capitale di € 26.875,00. A seguito della decadenza dal beneficio del termine, la riscossione del debito veniva affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER). La banca aveva continuato a riscuotere 6 rate per complessivi € 3.750,00, nonostante la risoluzione fosse già efficace e la titolarità della riscossione

spettasse ad ADER; nel frattempo, la società aveva regolarizzato la propria posizione aderendo a un piano di rateizzazione con ADER (72 rate da € 386,92 comprensivi di interessi) che ha rispettato con puntualità. Nonostante ciò, la resistente ha segnalato la ricorrente in CRIF come inadempiente, determinando il rigetto di una richiesta di finanziamento avanzata ad altro intermediario e un conseguente danno economico e reputazionale. La segnalazione è stata effettuata senza alcuna valutazione sulla reale situazione finanziaria della società, che non aveva mai mancato un pagamento né era insolvente. Parte ricorrente richiama la Circolare Banca d'Italia n. 139/1991 e la giurisprudenza dell'ABF (Collegi di Roma e Napoli), in materia di iscrizione in Centrale Rischio. Sostiene che la pendenza di un piano di rientro con ADER, validamente concordato dal mandatario alla riscossione del credito, esclude la sussistenza di una sofferenza e impedisce qualsiasi segnalazione negativa, poiché dimostra la capacità di adempiere. Chiede la cancellazione della segnalazione e la restituzione dei € 3.750,00 indebitamente trattenuti dalla resistente dopo la risoluzione, rilevando che il contratto principale e il mandato RID erano negozi collegati: venuto meno il primo, doveva cessare automaticamente anche il secondo; sostiene che la prosecuzione degli addebiti integra una violazione contrattuale e un indebito oggettivo, con obbligo di restituzione. Chiede inoltre il rimborso del danno causato dall'errata segnalazione e dall'errata gestione del reclamo.

2. In sede di controdeduzioni l'intermediario rileva quanto segue. Le segnalazioni contestate riguardavano un finanziamento agevolato a tasso zero di € 30.000,00 (senza interessi e senza spese) concesso nel 2021 nell'ambito del programma "Fare Lazio", gestito da una cassa di risparmio, con rimborso in 48 rate mensili da € 625,00 ciascuna; con comunicazione del 6 aprile 2023 l'agevolazione veniva revocata per mancata rendicontazione delle spese, ai sensi dell'art. 9, lett. I, del contratto, con richiesta di restituzione di € 26.875,00 entro 15 giorni. In seguito al mancato pagamento, il credito era stato iscritto a ruolo nel dicembre 2023 e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione emetteva cartella esattoriale per € 24.375,00, successivamente rateizzata in 72 rate da € 386,92 a decorrere dal maggio 2024. Precisa che la segnalazione in CRIF è corretta poiché deriva dal disallineamento tra il piano di ammortamento originario e quello di rateizzazione concordato con l'Agenzia delle Entrate, che prevedeva pagamenti inferiori a quelli iniziali (72 rate da € 386,92 invece di 48 da € 625,00); pertanto, rispetto al piano contrattuale originario, le rate risultavano solo parzialmente pagate, con conseguente legittimità della segnalazione. Quanto alla richiesta di rimborso delle sei rate pari a € 3.750,00 versate dopo la revoca, sostiene che tali somme non risultavano iscritte a ruolo da ADER e che la riduzione dell'importo complessivo della cartella (da € 26.875,00 a € 24.375,00) già teneva conto di tali versamenti. Contesta la richiesta di risarcimento del danno, rilevando che la ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'esistenza del pregiudizio né del nesso causale con la segnalazione. Infine, afferma che per le persone giuridiche non sussiste alcun obbligo di preavviso di segnalazione, come confermato da consolidato orientamento dell'Arbitro. Chiede il rigetto del ricorso.

3. In sede di repliche parte ricorrente oltre a ribadire quanto già affermato, deduce che sia errata e contraddittoria la ricostruzione avversaria in ordine al presupposto sostanziale della segnalazione; infatti, la rateizzazione concessa da ADER non modifica l'esistenza del debito ma ne regola il pagamento in modo conforme alla legge e con accordo dell'ente creditore, motivo per cui non è configurabile alcun inadempimento a carico della ricorrente.

4. In sede di controrepliche l'intermediario si riporta a quanto già dedotto.

DIRITTO

1. Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento della legittimità di una segnalazione in SIC (nella banca dati CRIF) contestata dalla società ricorrente. La visura agli atti attesta la presenza di ritardi nei pagamenti a far tempo dal mese di febbraio 2024 (2 rate in ritardo). Nei mesi successivi si attestano ritardi ulteriori: 3 rate in ritardo a marzo 2024, 4 rate in ritardo ad aprile 2024, 5 rate in ritardo a maggio 2024, 6 rate in ritardo a giugno 2024, 7 rate in ritardo a luglio 2024, 8 rate in ritardo ad agosto 2024; da settembre 2024 a gennaio 2025 è registrata la presenza di 9 o più rate in ritardo. A febbraio 2025 la rilevazione attesta 5 rate in ritardo a l'appostazione a sofferenza. Nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 è registrato il versamento di Acconti. Il credito risulta ACCORDATO alla data di aggiornamento della visura. Dalle evidenze in atti, trattasi di segnalazione di tipo Negativo; tra le parti è pacifica l'esistenza della segnalazione.

2. La società ricorrente sostiene che la segnalazione sia illegittima in quanto la stessa avrebbe provveduto a onorare le scadenze rateali pattuite con l'Agenzia delle Entrate Riscossione, incaricata della riscossione del credito a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento. È pacifico tra le parti che il finanziamento agevolato oggetto di segnalazione si sia risolto per inadempimento della debitrice ai propri obblighi di rendicontazione, oggetto di clausola risolutiva espressa. Ciò ha comportato la revoca dal beneficio del termine, comunicata con una nota del 6.4.2023. A seguito della risoluzione, il credito è stato affidato alla mandataria Agenzia delle Entrate Riscossione, incaricata di riscuoterlo; da tale momento, la cassa di risparmio (e per essa la resistente quale soggetto a questa fuso per incorporazione) non è più stata legittimata a riscuotere il pagamento del debito residuo. In seguito alla notifica della cartella esattoriale avente ad oggetto il debito residuo del finanziamento oggetto di ricorso, la ricorrente presentava istanza di rateizzazione, accolta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (il 6/5/2024). Le segnalazioni pregiudizievoli decorrono da febbraio 2024. La resistente sostiene che tali segnalazioni siano legittime in quanto la ricorrente pagava mensilmente un importo inferiore rispetto al piano di ammortamento dell'originario finanziamento. Il Collegio rileva che il fatto stesso di dover affidare il recupero all'Agenzia delle Entrate-Riscossione evidenzia il perdurante stato di inadempimento della ricorrente. Finché il debito, scaduto con la decadenza dal beneficio del termine, non viene ripianato, la segnalazione appare legittima. La domanda di cancellazione della ricorrente non può trovare accoglimento; si considerano quindi assorbite le ulteriori richieste restitutorie e risarcitorie.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE